

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022

744/2022/R/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a *bis* riunione del 29 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito: legge 296/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (di seguito decreto-legge 138/11) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante la “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione 614/2021/R/COM”;
- la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la determinazione 22 aprile 2022, n. 1/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determinazione 1/DRIF/2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* (lett. g);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 20 della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di*

inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie [...]" (lett. c).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 443/2019/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, fissando anche i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, in particolare, stabilisce che la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento avvenga *“tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-2”* (comma 3.2);
- ai sensi dell'art. 21 del MTR-2, ai fini della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, gli strumenti di regolazione sono modulati, secondo le opzioni

regolatorie di cui al successivo comma 21.4, in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti. Ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, la modulazione si basa sulla *“valutazione del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, considerando la presenza di flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi, tenuto conto delle caratteristiche dell’operatore che gestisce l’impianto di trattamento e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell’impianto medesimo. In esito alla valutazione di cui al precedente periodo sono individuati: a) gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ritenuti indispensabili sulla base delle condizioni di cui al comma 21.2; b) gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, sulla base di quanto previsto al comma 21.3”* (art. 21.1);

- secondo quanto previsto dal citato art. 21 del MTR-2:
 - *“Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte), sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio considerato che:*
 - *offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;*
 - *in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative:*
 - *avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;*
 - *essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.”* (comma. 21.2);
 - *l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte) avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso* (comma 21.3);
- la matrice di opzioni regolatorie prevede:
 - a) *per gli impianti di chiusura del ciclo “integrati”, l’applicazione di una regolazione tariffaria tout court con un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, che tiene conto della gerarchia dei rifiuti;*
 - b) *per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;*
 - c) *per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, l’assenza di una regolazione tariffaria tout court, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni*

(in particolare economiche) di accesso agli impianti, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

- inoltre, l'art. 25 del MTR-2 disciplina le tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi, stabilendo che *“Nell’ambito dell’attività di programmazione, qualora siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi” provenienti da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB), tali impianti intermedi, per la parte corrispondente all’incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, applicano le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 7 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d’uso del capitale di cui al Titolo IV”* (comma 25.1).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- l'articolo 5 della deliberazione 363/2021/R/RIF disciplina la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prevede che:
 - “5.1 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “minimo” di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell’impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all’Articolo 23 del MTR-2. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base: a) del tasso di inflazione programmata, b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell’impianto.*
 - 5.2 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell’impianto di chiusura del ciclo “aggiuntivo” di cui al comma 3.2 applica condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 24 del MTR-2.*
 - 5.3 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell’impianto “intermedio” di cui all’Articolo 25 del MTR-2 da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, applica le tariffe di accesso determinate secondo le modalità previste al precedente comma 5.1, per quanto di pertinenza.*
 - 5.4 A decorrere dal 1 gennaio 2022, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3:*
 - a) fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente di cui al successivo comma 7.2, applica la struttura tariffaria previgente;*

b) a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.1, secondo periodo;

5.5 La differenza tra le tariffe provvisorie applicate nel periodo di cui al precedente comma 5.4, lettera a), e le tariffe calcolate ai sensi del MTR-2 di cui alla successiva lettera b), è oggetto di conguaglio”;

- le tariffe di accesso agli impianti di cui ai commi 5.1 e 5.3, risultanti dai criteri fissati dall’Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati (art. 5.6);
- l’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF disciplina la procedura di approvazione delle entrate tariffarie, prevedendo che:
 - *“Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.”;*
 - *il PEF è soggetto ad aggiornamento biennale e deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: “a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.”;*
 - *gli organismi competenti validano le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e, assunte le pertinenti determinazioni, provvedono a trasmettere all’Autorità: “a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura*

del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

- con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, la trasmissione doveva essere effettuata da parte della Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, entro il 30 aprile 2022;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi del successivo articolo 9 della medesima deliberazione 363/2021/R/RIF:
 - *“In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all’Autorità”* (comma 9.1);
 - *“Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 9.2);
 - *“Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni”* (comma 9.3).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- il 22 aprile 2022, è stata approvata la determinazione 1/DRIF/2022, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle*

modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

- in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4, lettera b), della deliberazione 363/2021/R/RIF, con la determinazione 1/DRIF/2022 sono stati adottati i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario; b) lo schema tipo di Relazione di accompagnamento; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità;
- l’articolo 2 della suddetta determinazione disciplina le modalità operative per la trasmissione degli atti costituenti la proposta tariffaria, prevedendo che: *“I soggetti competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo “minimo” ovvero di impianto “intermedio” da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*
 - a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;*
 - b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti” (comma 2.2).*

CONSIDERATO, POI, CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2039 del 30 dicembre 2021 la Regione Friuli Venezia-Giulia ha adottato il *“Provvedimento di attuazione dell’art. 6 della deliberazione Arera di data 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF. Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”*”, trasmesso all’Autorità con nota prot. 114 del 4 gennaio 2022;
- la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2039/2021 stabilisce che l’impianto di digestione anaerobica e compostaggio, sito in Codroipo, gestito dalla società Desag Ecologia S.c.a.r.l. è classificato come impianto minimo, ai sensi delle previsioni di cui al MTR-2;
- con la stessa delibera, la Regione ha altresì stabilito che le funzioni di Organismo competente, ai sensi dell’art. 7 del MTR-2, siano svolte dall’Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR);
- AUSIR, nella sua qualità di organismo competente, rilevata l’inerzia del gestore Desag Ecologia S.c.a.r.l. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario di competenza per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, ha proceduto a diffidare il citato gestore all’invio dei dati e degli atti necessari all’Organismo competente;

- i termini di cui alla predetta diffida sono spirati senza che Desag Ecologia S.c.a.r.l. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota del 30 novembre 2022, AUSIR ha informato l’Autorità dello stato di perdurante inerzia del gestore con riferimento all’impianto sopra citato, secondo la procedura prevista dall’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con la deliberazione della Giunta regionale n 2251 del 29 dicembre 2021, recante *“Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”*, trasmessa all’Autorità in data 3 gennaio 2022, la Regione Puglia ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e gli impianti “intermedi”;
- con la stessa delibera, la Regione ha altresì stabilito che le funzioni di Organismo competente, ai sensi dell’art. 7 del MTR-2, siano svolte dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
- la citata deliberazione ha individuato, tra gli altri, quali impianti minimi o intermedi i seguenti impianti:
 - impianto minimo di discarica ubicato nel territorio del Comune di Brindisi, gestito dalla società Formica Ambiente s.r.l.;
 - impianto intermedio di Trattamento meccanico Biologico - TMB, sito nel Comune di Massafra, gestito dalla società Cisa S.p.A.;
 - impianto minimo di compostaggio sito nel Comune di Statte (TA), gestito da Amiu Taranto S.p.A.;
 - impianto minimo di compostaggio, sito nel Comune di Manduria, gestito dalla società Eden 94 s.r.l.;
- AGER, nella sua qualità di organismo competente, rilevata l’inerzia dei gestori Formica Ambiente S.r.l., Cisa S.p.A., Amiu Taranto S.p.A., Eden 94 S.r.l. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario di competenza per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, ha proceduto a diffidare i citati gestori all’invio dei dati e degli atti necessari all’Organismo competente.;
- i termini di cui alle predette diffide sono spirati senza che i gestori interessati abbiano provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con nota del 16 dicembre 2022, AGER ha informato l’Autorità dello stato di perdurante inerzia dei gestori con riferimento agli impianti sopra citati, secondo la procedura prevista dall’articolo 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
- con nota del 19 dicembre 2022, AGER ha fornito chiarimenti istruttori, specificando, tra l’altro, che Amiu Taranto S.p.A. ha variato la denominazione sociale in Kyma Ambiente S.p.A.

RITENUTO CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti, gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare ai gestori elencati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione l'adempimento delle prescrizioni regolatorie in materia di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ai sensi degli articoli 7 e 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento;
- in caso di mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte dei predetti gestori, entro il termine indicato, sia opportuno riservarsi - in coerenza con quanto già previsto dal comma 9.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF - di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare i gestori elencati nell'*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Organismo competente dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati secondo le previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF ed al relativo Allegato A (MTR-2), entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento ai gestori medesimi e contestualmente ad inviarne prova documentale all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato alla Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità per le azioni a seguire;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini